

CODICE APPALTI: IL CORRETTIVO CONTRATTI, ITER E REQUISITI

Le novità più importanti al via quest'anno: dall'equo compenso a offerte e revisione dei prezzi, fino a subappalti, premi, accordi, consorzi e gestione del personale

ILLUSTRAZIONE DI STEFANO MARRA



Il Sole
24 ORE

06/02/25

IFOCUS DEL SOLE 24 ORE
Il Sole 24 ORE, Milano, Sett. n.3.
In vendita abbinata obbligatoria
con Il Sole 24 ORE a €3,00 (Il focus del
Sole €1,00 + Il Sole 24 ORE €2,00).
Solo ed esclusivamente per gli abbonati,
in vendita separata dal quotidiano a €1,00.

Chiuso in redazione il 3 febbraio 2025



9 772282 452006

EQUO COMPENSO

Ribasso ammesso
ma solo entro
le soglie di legge

Di Mauro e Saporito p. 2

REVISIONE PREZZI

Per i lavori soglia
al 3% e recupero
elevato al 90%

Melandro p. 3

SUBAPPALTO

Qualificazione,
limiti all'utilizzo
dei certificati lavori

Giacalone p. 8

ATTUAZIONE

Regolamenti
e decreti al posto
degli allegati

Lombardo e Piccinini p. 14

CODICE DEGLI APPALTI



Le due componenti

Il corrispettivo previsto dal Dm parametri viene diviso in due parti: un 65% come importo fisso, non ribassabile in sede di

gara; il restante 35% del corrispettivo è, invece, aperto al confronto competitivo, con relativi ribassi in sede di presentazione delle offerte.

Servizi di ingegneria e architettura

Il ribasso è ammesso, ma solo entro la soglia dell'equo compenso

Nel calcolo dei punteggi distinzione tra parti fisse e ribassabili per adeguare i corrispettivi alla legge 49/2023 sulle professioni

Pagina a cura di
Filippo Di Mauro
Guglielmo Saporito

E ammesso il ribasso sul compenso per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura, ma entro soglie di equità della remunerazione. La novità interessa tutte le professioni tecniche – architetti, ingegneri, geometri, geologi, periti – coinvolte in gare di progettazione (cioè, servizi di ingegneria e architettura) bandite dalla pubblica amministrazione.

Per equo compenso (legge 21 aprile 2023, n. 49) si intende una retribuzione coerente e proporzionata alla complessità della prestazione intellettuale (articolo 2230 del Codice civile), resa da un professionista a favore di solidi attori di mercato (banche, assicurazioni, grandi imprese), tra cui le pubbliche amministrazioni. Prima del Correttivo appalti, l'applicazione dell'equo compenso al settore dei contratti pubblici era fortemente dubbia.

La questione

Secondo il Codice degli appalti (Dlgs 36/2023), l'amministrazione sarebbe comunque tenuta a garantire un compenso coerente e proporzionato alle prestazioni d'opera intellettuale rese dai professionisti coinvolti nella progettazione di opere (articolo 8, comma 2), ma dubbi erano emersi all'indomani dell'adozione della legge 49/2023 sull'equo compenso.

La questione ruotava intorno al possibile ribasso dei compensi professionali in sede

di offerta, con soluzioni contrapposte in giurisprudenza.

Da un lato, si escludeva il ribasso del "compenso", mentre si ammetteva la concorrenza sulle restanti voci del prezzo di gara (quali le *spese generali* e gli *oneri accessori*: pronunce Tar Veneto 632/2024 e Tar Lazio 8580/2024).

Dall'altro lato, si negava l'ammissibilità di tariffe minime non soggette a ribasso, in quanto la concorrenza sul prezzo (in ogni sua voce: compenso, spese e accessori) favorisce l'accesso al mercato di operatori più giovani e meno strutturati (pronunce Tar Salerno 1494/2024 e Tar Reggio Calabria 483/2024).

Il compromesso

Il Correttivo appalti (articolo 14, Dlgs 209/2024) propone, ora, una soluzione di compromesso, condivisa dall'Anac e dal Consiglio di Stato (sentenza 594/2025): distinguere tra parti fisse e parti ribassabili del corrispettivo nei servizi di ingegneria e architettura.

In particolare, vengono introdotti all'articolo 41 del Codice tre commi (15-bis, 15-ter e 15-quater) che definiscono una procedura specifica per il calcolo dei punteggi da attribuire all'offerta economica per le gare di progettazione nei servizi di ingegneria e architettura. Il comma 15-bis preve-

Le voci e il limite

Compenso, spese generali e oneri accessori sono sempre riducibili. In affidamenti diretti per importi sotto i 140mila euro il taglio non può superare il 20%

de, innanzitutto, che i corrispettivi siano stabiliti secondo le modalità previste nell'Allegato I.13 e aggiornati agli indici del decreto Parametri (Dm 17 giugno 2016).

Il corrispettivo viene, poi, diviso in due parti: un 65% come "importo fisso", non ribassabile in sede di gara; il restante 35% del corrispettivo è, invece, aperto al confronto competitivo, con relativi ribassi in sede di presentazione delle offerte.

Nei casi di affidamento diretto di contratti di servizi di ingegneria e architettura sotto soglia – cioè, per importi inferiori a 140mila euro, articolo 50, comma 1, lettera b – il ribasso sul corrispettivo non può comunque eccedere il 20% del corrispettivo stesso (comma 15-quater). I limiti al ribasso sono, dunque, quantitativi, mentre non si distingue più tra tipologie di voci ribassabili (compenso, spese generali, oneri accessori, da ritenere quindi tutte ribassabili).

Per temperare gli effetti che il ribasso sul compenso può generare sulla valutazione dell'offerta, a potenziale discapito della qualità tecnica della progettazione, il comma 15-bis, lettera b) stabilisce un tetto massimo per il punteggio economico. Per il ribasso del corrispettivo, infatti, la stazione appaltante attribuisce un punteggio non superiore al 30% del punteggio complessivo.

In sintesi, viene garantito un equo compenso di base per i progettisti, aprendo tuttavia ad una valutazione competitiva tra diverse offerte economiche (nei limiti del 35% del corrispettivo). Ciò allo scopo di valorizzare gli operatori che propongano, in rapporto tra qualità e prezzo, migliori condizioni di economicità e qualità del servizio di progettazione. ●

Affidamento senza il progetto esecutivo

Manutenzioni

Possibile ampliare lo studio di fattibilità

L'esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria potrà essere affidata sulla base del solo progetto di fattibilità, senza il progetto esecutivo (articolo 41, comma 5-bis, introdotto nel Codice degli appalti dal Correttivo). Ciò è possibile se il progetto di fattibilità contiene (oltre ai propri elementi, Allegato 1.7) una relazione generale, un computo metrico, l'elenco prezzi ed il piano di sicurezza. Una semplificazione che non è una novità assoluta per le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè per i lavori che mantengano in efficienza edifici e impianti o rinnovino manufatti esistenti (articolo 3 del Testo unico edilizia).

Già prima del Correttivo, infatti, il Codice consentiva manutenzioni (articolo 41, comma 5) omettendo il progetto di fattibilità e, quindi, la possibilità di aggiudicare sulla base di un progetto esecutivo "ampliato" che ricomprendesse tutti gli elaborati previsti per il primo livello di progettazione (appunto, quello di fattibilità).

Il Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) aggiunge a tale possibilità di eseguire lavori senza il progetto di fattibilità (cioè tutte le volte che il progetto esecutivo sia "ampliato"), anche la possibilità inversa, cioè (articolo 41, comma 5-bis) di bandire una gara sulla base di un progetto di fattibilità anch'esso "ampliato", facendo a

meno del progetto esecutivo. In sostanza, se alcuni rilevanti elementi migrano dal piano di fattibilità al piano esecutivo (e viceversa), si può fare a meno della progettazione che assorbita quella di diverso grado.

Questa fungibilità non può essere applicata agli interventi di manutenzione che prevedano il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali di opere o impianti. Cioè, per esempio, non riguarda gli interventi su muri portanti o la radicale sostituzione di un manufatto. La progettazione ad unico livello si può applicare, quindi, a interventi di ridotta complessità tecnica, nei quali la rapida esecuzione giustifica procedure semplificate ed accelerate.

Per ridurre sviste ed errori nella corretta realizzazione dell'opera, viene suggerito (articolo 41, commi 6 e 7) l'utilizzo del Bim (Building information modeling), obbligatorio invece per le nuove costruzioni ed interventi su opere esistenti per costi presunti superiori ai 2 milioni di euro. Con la tecnologia Bim, l'opera viene prima "costruita" in modello virtuale 3D, consentendo di percepirla e verificarla in anticipo, minimizzando errori di calcolo.

I rischi nell'esecuzione vengono, inoltre, compensati da specifiche clausole di garanzia (articolo 41, comma 8-bis). Tra queste, particolare spessore ha il vincolo, a carico del progettista inadempiente, di eseguire prestazioni reintegrative, a titolo transattivo, per rimediare in forma specifica a suoi errori od omissioni emersi in fase di esecuzione. ●

CODICE DEGLI APPALTI

La storia della norma

Il Codice dei contratti pubblici (più noto come Codice degli appalti) è nato come Dlgs 50/2016. Recentemente è

stato riscritto e ora il suo testo è contenuto nel Dlgs 36/2023. Nell'ambito della riscrittura, era previsto che potesse essere emanato un decreto legislativo

correttivo, che è il Dlgs 209/2024 (pubblicato ed entrato in vigore il 31 dicembre), oggetto di questo Focus e noto come Correttivo appalti.

Revisione prezzi

Differenziazione tra lavori e servizi

Franchigia solo sull'eccedenza

Nel caso di forniture e servizi è consentito alle stazioni introdurre un adeguamento del corrispettivo con un indice di inflazione

Pierdanilo Melandro

Una nuova disciplina della revisione prezzi ha due parti: fissazione di alcuni principi generali (con parziale riscrittura dell'articolo 60 del Codice appalti) e definizione puntuale delle modalità di applicazione delle clausole revisionali (nuovo Allegato II-bis).

Nell'articolo 60, la prima modifica è al comma 2. Prima vi era previsto che il meccanismo revisionale operasse per tutti gli appalti secondo questi parametri:

- se la variazione del costo della prestazione avesse superato il 5% del costo complessivo;
- all'80% di tale variazione.

Ora invece opera una distinzione tra lavori da un lato e forniture e servizi dall'altro.

Per i lavori pubblici, la revisione

è prevista a condizione che la variazione del costo dell'opera superi il 3% dell'importo complessivo del contratto, nella misura del 90%, ma sul valore eccedente tale percentuale, da applicare alla parte di prestazioni ancora da eseguire. Viene quindi reso chiaro che l'adeguamento sconta una franchigia: opera solo sulla quota eccedente il 3 per cento. Quindi, a fronte di una variazione dell'8%, prima il corrispettivo revisionale sarebbe stato l'80% dell'8%, ora è pari al 90% del 5%.

Per forniture e servizi il meccanismo è analogo, ma con parametri diversi e più restrittivi: è confermato che la revisione è a condizione che la variazione del costo della fornitura o del servizio superi il 5% del totale del contratto nella misura dell'80% del valore eccedente tale per-

centuale, da applicare alla parte ancora da eseguire.

Ma questa differenziazione sui lavori è in parte attenuata da un'altra disposizione specifica per forniture e servizi (nuovo comma 2-bis): è consentito (ma non obbligatorio) alle stazioni appaltanti prevedere nei contratti, oltre alla clausola revisionale appena descritta, un'altra che consenta di adeguare il corrispettivo secondo un indice di inflazione convenzionalmente individuato. Quindi, un adeguamento automatico e semplicemente correlato all'inflazione.

In sostanza, se la stazione appaltante si avvale di questa facoltà, almeno in astratto vi sarà una duplice modalità di adeguamento del corrispettivo. Non si avrà comunque una duplice rivalutazione in senso assoluto: l'incremento di prezzo legato all'inflazione non si considera nel calcolo della variazione del costo del servizio o della fornitura rilevante ai fini dell'attivazione della clausola di revisione in senso proprio. Così la revisione dovuta all'inflazione è "steriliz-

zata", nel senso che non concorre a definire la variazione del costo necessaria a far scattare la clausola revisionale.

Vi sono poi le modifiche ai commi 3 e 4 dell'articolo 60, sugli indici di costo e prezzo sulla cui base si determinano le relative variazioni. Le modifiche fanno una netta distinzione tra lavori da un lato e servizi e forniture dall'altro. Per determinare la variazione del prezzo dei contratti di servizi e forniture ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b) del Codice si utilizzano i seguenti indici, e le loro relative disaggregazioni settoriali, pubblicati, assieme al relativo metodo di calcolo, sul portale Istat:

- 1 tra gli indici dei prezzi al consumo, quelli nazionali per l'intera collettività (Nic), secondo la classificazione Ecoicop;
- 2 gli indici dei prezzi alla produzione dell'industria per settore economico Ateco, prediligendo i valori di quelli forniti per il mercato interno;
- 3 gli indici dei prezzi alla produzione dei servizi prediligendo i valori degli indici *business to*

business (BtoB) per settore economico Ateco;

4 gli indici delle retribuzioni contrattuali orarie per tipo di contratto e settore Ateco.

Per gli appalti di servizi e forniture che hanno, per disciplina settoriale, specifici indici di determinazione di variazione prezzo, i documenti di gara iniziali o, in caso di affidamenti diretti, le decisioni a contrarre possono indicare che le clausole di revisione prezzi operano sulla base di tali indici settoriali.

La nuova disciplina della revisione prezzi ha applicazione immediata solo per forniture e servizi. Per i lavori, invece, va attesa la data di pubblicazione del provvedimento del ministero delle Infrastrutture (Mit) contenente gli indici di costo individuati sulla base delle diverse tipologie di lavorazioni. Pertanto si continuerà ad applicare la vecchia disciplina a tutti i contratti stipulati a seguito di procedure di affidamento avviate prima della data di pubblicazione del provvedimento Mit. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Nei grandi appalti anticipo prezzi scaglionato

Sostegno alle Pmi

Più controlli sull'utilizzo delle somme anticipate

Francesco Carnovale

Il Correttivo appalti ha introdotto significative modifiche al Dlgs 36/2023, anche in tema di anticipazione del prezzo, per garantire un maggiore equilibrio contrattuale tra stazioni appaltanti e operatori economici.

La normativa vigente al 30 dicembre scorso prevedeva che le stazioni appaltanti corrispon-

dessero un'anticipazione sul prezzo del contratto pari ad almeno il 30 per cento. Il Dlgs 209/2024 ha inteso fornire, limitatamente ai contratti di lavori e con il dichiarato obiettivo di sostenere gli operatori economici (soprattutto le Pmi), un ulteriore rimedio volto a fronteggiare la crisi di liquidità derivante dall'aumento dei costi delle materie prime.

Il sistema è stato innovato attraverso meccanismi di controllo rafforzati per prevenire abusi nell'utilizzo dell'anticipazione. La stazione appaltante, in base al nuovo assetto normativo post-

Correttivo, deve verificare che i fondi anticipati siano utilizzati esclusivamente per l'acquisto di materiali, attrezzature o per il pagamento di spese connesse all'esecuzione del contratto.

L'articolo 44 del Dlgs 209/2024 introduce, invero, una regolamentazione dettagliata sull'anticipazione del prezzo, stabilendo che il valore base è pari al 20% del contratto di appalto. Nei documenti di gara, è possibile prevedere un incremento fino al 30%.

Per gli appalti di lavori, l'anticipazione è calcolata sull'intero importo contrattuale ed è corri-

sposta all'appaltatore entro 15 giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni, anche in caso di esecuzione urgente.

Nei contratti di valore superiore a 500 milioni di euro, l'anticipazione può essere versata in modo scaglionato, rispettando le scadenze del cronoprogramma contrattuale. Nel caso di appalti integrati, la somma è calcolata e corrisposta separatamente per le fasi di progettazione e realizzazione. Tuttavia, tale misura non si applica ai contratti di forniture e servizi elencati nell'Allegato II.14.

Per contratti pluriennali di

servizi e forniture, l'anticipazione è proporzionale alle prestazioni di ciascuna annualità contabile, come definito nel cronoprogramma dei pagamenti, e viene versata entro 15 giorni dall'avvio della prima prestazione utile relativa a ogni annualità.

Tale misura, derivante dal confronto con stakeholder ed imprese, prova a risolvere, vedremo poi con quali risultati, l'annoso problema della "continuità" nella realizzazione delle opere pubbliche, prevenendo ritardi e contenziosi legati a difficoltà finanziarie. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"IL SANTO"

*Ogni giorno vi informiamo in modo gratuito
Ogni giorno solchiamo i mari del Telegram*

EAU D'UTOPIA



LA TUA ESSENZA "QUOTIDIANA"

@ILSANTOEINCHIESA

Offerta in aumento

Cade il divieto assoluto: possibile ammettere rialzi nel bando di gara

L'amministrazione potrà anche stabilire se l'aumento riguardi l'offerta economica complessiva oppure singoli prezzi unitari

Pagina a cura di
Filippo Di Mauro
Guglielmo Saporito

Diventa legittima l'offerta "al rialzo", formulata dall'operatore economico, se il bando di gara la ammette.

Il prezzo a base d'asta è forgiato dalla stazione appaltante sulla base di indagini di mercato e in relazione al finanziamento dell'opera; quindi un'offerta in rialzo, se ammessa, renderebbe difficile eseguire l'opera per carenza di risorse. Questo è il motivo che finora ha generato un'automatica esclusione delle offerte con rialzo sul prezzo: nel Codice ante Correttivo (articolo 70, comma 4, Dlgs 36/2023) e in quello precedente (articolo 59, comma 4, Dlgs 50/2016), viera il divieto di offerte in aumento,

con una previsione recepita dalla giurisprudenza (Consiglio di Stato, pronuncia 2542/2017).

Ciò valeva anche quando il rialzo formulato da un concorrente interessasse singoli prezzi unitari che, pur essendo superiori a quelli singolarmente previsti dalla stazione appaltante, confluissero in un'offerta complessivamente inferiore alla base d'asta (Consiglio di Stato, pronuncia 688/2022).

La rigidità dell'importo a base di gara, che non poteva essere superato dalle offerte dei concorrenti, era intesa come una tutela del bilancio dell'amministrazione da aggravii economici non preventivati e una garanzia della par condicio tra offerenti.

Ammissibilità relativa

L'articolo 70, comma 5, lettera f) del Dlgs 36/2023 considerava

inammissibili eventuali offerte al rialzo, escludendo che potessero essere valutate dalla commissione di gara. Dal 1° gennaio 2025, il Correttivo appalti (articolo 21) stempera tale divieto assoluto, ammettendo offerte al rialzo se i bandi di gara prevedono espressamente tale possibilità e individuino i limiti di ammissibilità delle proposte con prezzi superiori all'importo posto a base di gara.

Quindi, oggi non vi è una generale ammissibilità: spetta all'amministrazione indicare espressamente nel bando la possibilità di presentare rialzi, chiarendo gli effetti (cioè, i limiti di operatività) del prezzo offerto in aumento rispetto all'importo a base. In assenza di simili clausole nel bando, la regola resta quella tradizionale, con conseguente esclusione dalla gara.

Le aperture dei giudici

Il Correttivo appalti si adegua a recenti orientamenti sull'ammissibilità di offerte in rialzo. Nella pronuncia 18 ottobre 2023, n. 9078 del Consiglio di Stato, è

legittima l'aggiudicazione a un operatore economico che presenti un'offerta superiore al valore posto dalla stazione appaltante a base di gara, tutte le volte che tale valore non sia finalizzato a definire un'invalicabile cornice economica della competizione, bensì individui il valore presunto del lotto.

Oltretutto, nel citato caso, la clausola che ammetteva l'aumento del prezzo non era stata oggetto di espressa e tempestiva impugnazione da parte degli altri concorrenti (che si erano attestati sul prezzo a base d'asta, leggendo un'invalicabile "cornice economica").

Le possibilità nel bando

Sulla scia di tale orientamento, il Correttivo fa un passo ulteriore, ammettendo i rialzi economici, purché espressi nel bando ed entro i limiti volta per volta definiti dalle stazioni appaltanti: ad esempio, il bando potrà chiarire se il rialzo sia possibile sull'offerta economica complessiva o su singoli prezzi unitari.

La riforma tenta, quindi, di

chiarire il perimetro del rialzo dei prezzi, intervenendo su una zona grigia che aveva generato numerosi contenziosi e ritardi nell'esecuzione dei contratti.

Dal 2025, per l'articolo 70, comma 5, lettera f) del Codice degli appalti, sarà solo il bando di gara la sede in cui indicare i limiti di operatività (cioè di percorribilità) della offerta in aumento. Quindi resteranno inammissibili i rialzi sul prezzo previsti in una documentazione diversa dal bando di gara (ad esempio, i rialzi ammessi dalla sola lettera d'invito: Tar Toscana, pronuncia 414/2023).

Le altre cause di esclusione

Dopo il Correttivo, restano comunque ferme le altre ipotesi di inammissibilità delle offerte: vanno escluse quindi le offerte non conformi ai documenti di gara, ricevute oltre i termini indicati nel bando o nell'invito di gara, quelle anormalmente basse o, infine, presentate da offerenti privi di qualificazione necessaria. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordi di collaborazione tra appaltanti e imprese

Prevenzione delle liti

La norma non precisa se il testo va concordato

Per prevenire ritardi e contenziosi che compromettono l'esecuzione del contratto, il Correttivo appalti prevede spazi per accordi preliminari. Essi definiscono risultati da raggiungere, scadenze di consegna e modalità per risolvere criticità e contrasti tra amministrazioni ed operatori. Nei documenti di gara, trovano quindi spazio gli accordi di collaborazione (arti-

colo 82-bis del Dlgs 36/2023, inserito dall'articolo 29, comma 1 del Dlgs 209/2024). La matrice è nell'articolo 15 della legge 241/1990 e i precedenti sono, ad esempio, nelle gestioni coordinate (tra più enti: Tar Lazio, 17010/2024) e per servizi museali (Tar Firenze, 93/2025).

Gli accordi sono pluriennali e finalizzati a prevenire i rischi e gestire le controversie nell'esecuzione del contratto. Ma la norma (l'articolo 82-bis e il relativo Allegato II.6-bis) esprime criteri ancora indeterminati, che hanno già incontrato le perplessità del Consiglio di Stato

(parere 1463/2024). Così sarà la prassi a definire contenuto e dettagli dei singoli accordi: si può, ad esempio, prevedere un'attenzione al coordinamento delle cosiddette interferenze (maestranze coinvolte in cantieri e forniture con plurime linee di intervento), con doveri di informazione e resoconti periodici alla stazione appaltante.

Gli accordi non sostituiscono né integrano il contratto principale: vi sarà, quindi, una moltiplicazione ed una specificazione degli obblighi reciproci, per evitare incomprensioni e rischi di inadempimenti e responsabili-

tà. La corretta esecuzione dell'accordo sarà affidata a un sistema di rilevazione ed allerta di possibili criticità, anche con l'uso di modelli predittivi di intelligenza artificiale, che aiuteranno le amministrazioni a prevedere e verificare comportamenti errati delle imprese.

Sul funzionamento di tali modelli di prevenzione vi sarà poi un monitoraggio di tecnici supervisor (direttore strategico e consulenti di parte), che intervengono in caso di segnali d'allarme, con analisi dei rischi e proposte di tempestivi rimedi. Ciò apre la strada alla pre-

senza professionale di esperti, di estrazione eterogenea, dai quali amministrazioni e imprese potranno attingere suggerimenti per gestire e risolvere le divergenze.

Il Codice non precisa se l'impresa aggiudicataria e le altre sub-contraenti siano obbligate a sottoscrivere l'accordo come proposto dall'amministrazione: l'articolo 82-bis prevede un mero invito a sottoscrivere. L'invito alla collaborazione lascia quindi spazio a un testo concordato, finalizzato a raggiungere un comune risultato. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Appalti sottosoglia

Possibile riservare alle Pmi le gare di valore sotto quello di rilevanza Ue

Tra le altre condizioni, l'assenza di interessi transfrontalieri e le caratteristiche di mercati e prestazioni. Serve la motivazione specifica

Pagina a cura di
Aurora Donato

Diventano possibili anche le gare d'appalto riservate alle piccole e medie imprese (Pmi), se rispondono a requisiti di soglia, assenza di interessi transfrontalieri certi e caratteristiche di mercato e prestazioni. Lo prevede l'articolo 24 del Correttivo appalti.

Finora le ipotesi in cui era consentito limitare le tipologie di operatori ammessi a una gara pubblica sono state eccezionali: deroghe al principio di massima partecipazione, uno dei cardini del diritto degli appalti pubblici. Lo scopo è favorire la trasparenza e l'apertura del mercato, aumentando le possibilità per l'amministrazione di selezionare un contraente vantaggioso e adeguato alle sue esigenze.

Una delle poche ipotesi di gare riservate è quella dell'articolo 61 del Codice dei contratti pubblici, con attenzione alle implicazioni sociali degli appalti pubblici. Attuando l'articolo 20 della direttiva 2014/24/UE, consente alle amministrazioni di riservare la partecipazione alle gare o la loro esecuzione a operatori economici il cui scopo principale sia l'integrazione sociale e professionale di persone con disabilità o svantaggiate.

La nuova norma

L'articolo 24 del Correttivo ha inserito nell'articolo 61 il comma 2-bis, che introduce una nuova ipotesi di gara riservata alle piccole e medie imprese (Pmi). Per tali (la disposizione non ha riferimenti espressi alle

micro imprese) vanno intese - secondo l'Allegato I.1, articolo 1, comma 1, lettera o), che rinvia alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Ue - quelle che occupano meno di 250 persone e il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di euro.

Da tempo la disciplina degli appalti pubblici prevede misure per favorire la partecipazione delle Pmi alle gare, come la suddivisione in lotti e la proporzionalità dei requisiti di partecipazione. Nel Correttivo vi sono alcune innovazioni con tale finalità, fra cui l'obbligo di affidare alle Pmi almeno il 20% delle prestazioni subappaltate, salvo ragioni legate a oggetto o caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento. In tale solco si colloca la previsione che, considerando il fatto che le imprese di dimensioni contenute possono faticare a competere con realtà più grandi, consente di creare uno spazio protetto per le Pmi, in cui competere solo con operatori di pari dimensione.

Il nuovo comma 2-bis dell'articolo 61 dà alle amministrazioni una mera facoltà, che - ove esercitata - andrà appositamente motivata. Applicando analogicamente la giurisprudenza già formatasi sulle prevenienti ipotesi di gare riservate, è opportuno che l'intera impostazione della procedura di gara sia plasmata sulla scelta di favorire le Pmi, ad esempio quanto ai criteri di valutazione delle offerte (pronuncia Tar Campania, Napoli, Sezione VII, 7 febbraio 2022, n. 853).

Anche nel caso della riserva

per le Pmi, il comma 2-bis - che riguarda sia i contratti di appalto sia quelli di concessione - prevede la possibilità di riservare tanto la partecipazione alle gare, quanto l'esecuzione.

Peraltro, l'inserimento delle nuove gare riservate nell'articolo 61, anziché nella parte sugli affidamenti sotto soglia, ha suscitato qualche perplessità sull'opportunità di equiparare sul piano della funzione sociale le finalità di inserimento lavorativo dei soggetti svantaggiati con l'esigenza di promozione delle Pmi (Confcooperative, relazione per l'audizione del 4 dicembre 2024 alla Commissione VIII Ambiente della Camera).

I limiti

La facoltà di riservare le procedure alle Pmi ha alcuni limiti. Il più vistoso e rilevante - anche ai fini della legittimità della previsione nel caso di scrutinio da parte della Corte di giustizia Ue - è quello per cui la riserva è possibile solo con riferimento agli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea di cui all'articolo 14 del Codice.

Per analoghe ragioni, si escludono espressamente dall'ambito di applicazione le ipotesi in cui l'amministrazione accerti l'esistenza di un interesse transfrontaliero certo ai sensi dell'articolo 48, comma 2. Verosimilmente è proprio grazie a tali limiti che il Consiglio di Stato ha ritenuto che la nuova ipotesi di riserva non sia in contrasto con le direttive europee (parere 2 dicembre 2024, n. 1463).

Il nuovo comma 2-bis prevede inoltre che, nel decidere di riservare una procedura alle Pmi, le amministrazioni tengano conto di oggetto e caratteristiche delle prestazioni o del mercato di riferimento, con una valutazione di cui andrebbe data evidenza nella motivazione della decisione. ●

Un requisito in più per gli affidamenti

Contraente uscente

Va valutata la qualità della prestazione resa

Il Correttivo introduce una piccola, ma rilevante modifica all'articolo 49 del Codice degli appalti, dedicata al principio di rotazione negli affidamenti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea. Il principio mira ad evitare il consolidamento di posizioni dominanti da parte degli operatori già affidatari e rappresenta un contrappeso alla discrezionalità di cui godono le amministrazioni negli affidamenti sotto soglia.

In applicazione del principio di rotazione, era già vietato l'affidamento al contraente uscente nel caso in cui due consecutivi affidamenti rientrino nello stesso settore merceologico, nella stessa categoria di opere o nello stesso settore di servizi.

L'articolo 49 del Codice disciplina le deroghe a tale principio, valide nelle procedure negoziate in cui l'indagine di mercato sia stata effettuata senza limiti al numero di operatori da invitare e negli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro. È possibile derogare anche in presenza di alcune condizioni che devono ricorrere cumulativamente e su cui deve soffermarsi la motivazione dell'amministrazione: la struttura del mercato, l'effettiva assenza di alternative e l'accurata esecuzione del precedente contratto.

Su tale ultimo punto interviene l'articolo 17 del Correttivo, richiedendo all'ammini-

strazione di verificare, oltre all'accurata esecuzione del precedente contratto, anche la «qualità della prestazione resa». La modifica è quindi volta a rafforzare l'onere motivazionale dell'amministrazione, richiedendo una verifica del livello qualitativo della prestazione, oltre che dell'accuratezza dell'esecuzione del contratto. Come ha rilevato il Consiglio di Stato, il tentativo è quello di specificare meglio la «meritevolezza» del contraente uscente (parere 2 dicembre 2024, n. 1463).

Il successivo articolo 18 del Correttivo introduce all'articolo 50, comma 2-bis del Codice un espresso obbligo in capo alle amministrazioni di pubblicare sul sito l'avvio di una consultazione nelle procedure negoziate senza bando. Tali procedure possono essere utilizzate per gli affidamenti sotto soglia appunto previa consultazione di un dato numero di operatori, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi.

La novità appare volta a rendere più trasparenti tali affidamenti, anche se a ben vedere l'Allegato II.1 del Codice già richiedeva che le stazioni appaltanti pubblicassero sul proprio sito un avviso di avvio delle indagini di mercato. Residua dunque forse un qualche margine di innovatività della previsione nel caso dell'utilizzo di elenchi di operatori, con un ruolo dell'avviso nello stimolare - ove possibile - gli operatori a iscriversi all'elenco proprio in vista della procedura di cui all'avviso. ●

CODICE DEGLI APPALTI

5.538.000 euro

In caso di beni culturali

Soglia oltre la quale il Bim è obbligatorio quando l'appalto riguarda lavori su edifici classificati come beni culturali

E-procurement

Sale a 2 milioni la soglia per l'obbligo di gestione informativa digitale

Le stazioni appaltanti che non hanno personale adeguato per gestire il Bim possono ricorrere ad affidamenti esterni

Pierdaniilo Melandro

Il Correttivo appalti ha apporato una serie di modifiche anche in materia di digitalizzazione, che è un elemento cardine ed innovativo dell'intero impianto codicistico. Le disposizioni sul funzionamento del sistema di e-procurement sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2024. A un anno dall'entrata in vigore si è posta l'esigenza di semplificare e chiarire alcune regole finalizzate a favorire il corretto funzionamento del sistema di e-procurement nonché del sistema Bim di gestione informativa digitale delle costruzioni (si veda a pagina 2).

Le principali modifiche intervengono su alcuni articoli del Codice e degli allegati, per:

- favorire, accelerare e semplificare l'alimentazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico;
- chiarire le regole sulla certificazione delle piattaforme (pubbliche o private) che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Banca dati nazionale dell'Anac;
- prevedere la suddivisione di compiti tra il Rup e il personale delle stazioni appaltanti ai fini del caricamento dei dati sulle piattaforme di approvvigionamento digitale e sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
- rivedere le regole sull'uso di metodi e strumenti Bim intervenendo sugli articoli 41 e 43, nonché sugli allegati I.7 e I.9.

Soglie

Confermato all'articolo 43 l'obbligo dell'utilizzo del Bim dal 1° gennaio 2025 per la progetta-

zione e realizzazione di lavori di nuova costruzione e per gli interventi su costruzioni esistenti. Ma è stata innalzata la soglia di rilevanza dell'obbligo: si passa da un importo a base di gara di 1 milione alla stima del costo presunto dei lavori pari a 2 milioni. Ciò contribuisce a mitigare l'impatto dell'obbligo di adottare la gestione informativa digitale sulle piccole e medie stazioni appaltanti, per scongiurare un blocco delle procedure di affidamento, pur assicurandone l'utilizzo per gli appalti più complessi.

È stata introdotta, inoltre, una soglia specifica, sempre dal 1° gennaio 2025, per gli interventi da realizzare sugli edifici classificati come beni culturali: in tale caso il Bim è obbligatorio in caso di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria di 5.538.000 euro.

Personale esterno

Quindi ora le stazioni appaltanti devono dotarsi di un ecosistema di figure, con relativi ruoli e responsabilità, per elaborare e adottare un modello di organizzazione efficace, disegnato proprio per poter gestire correttamente l'adozione del Bim. A tal riguardo, il Correttivo introduce la possibilità di affidare all'esterno i profili richiesti per la gestione del Bim, quali il coordinatore dei flussi informativi e il gestore dell'ambiente di condivisione dei dati, se la stazione appaltante non può ricoprire tali ruoli con il personale interno.

Capitolato e progetti

In concreto, l'articolo 41 specifica che il capitolato informativo, per le opere da appaltare con



Modifiche.

Per le norme sull'e-procurement ritocchi a un anno dalla loro entrata in vigore

metodologia Bim va redatto dal coordinatore dei flussi informativi. I requisiti informativi della modellazione vanno essere elaborati già a partire dal Documento di indirizzo alla progettazione (Dip) e il progetto di fattibilità tecnica economica deve riceverli.

Gli allegati I.7 e I.9 sono stati ampiamente rivisitati. Anzitutto, è stata introdotta una disposizione di principio in cui si prevede che stazioni appaltanti ed enti concedenti devono esplicitare, a partire dai propri obiettivi strategici e dagli obiettivi dello specifico livello di progettazione, i requisiti informativi relativi all'opera e l'evoluzione dei requisiti informativi garantisce l'integrazione delle strutture dati generati nel corso di tutte le fasi del ciclo di vita dei contratti connessi all'intervento.

È stato previsto che il Progetto di fattibilità tecnico economica e il Progetto esecutivo acquisiscano un ulteriore elaborato, distinto dal capitolato informativo: la relazione specialistica sulla modellazione informativa in cui il progettista attesti l'adempimento ai requisiti definiti nel capitolato informativo (sistema di denomina-

zione, classificazione e organizzazione dei modelli informativi, specifiche di interoperabilità, fornitura e scambio dei dati eccetera). Tale relazione diviene quindi il piano di gestione informativa, redatto dall'affidatario sulla base e in riscontro al capitolato informativo, assumendo una propria autonomia in cui vengono affrontate tutte le informazioni necessarie all'esecuzione dell'appalto con metodologia Bim.

Viene inoltre specificato, per chiarire i dubbi interpretativi nati in vigenza del Codice, che tra gli elaborati del progetto esecutivo devono essere previsti anche i modelli informativi, dovrà essere elaborato un Capitolato Informativo per la successiva fase di esecuzione dei lavori. Inoltre, la verifica della progettazione dovrà tener conto, in modo esplicito, della completezza del modello informativo rispetto i requisiti informativi esplicitati nel Capitolato informativo, così come il collaudo delle opere.

Banca dati e piattaforme

Sul funzionamento della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (Bdncp) che interopera con le piattaforme digitali di e-procurement, è esteso alle stazioni appaltanti (oltre che all'Anac) il potere di segnalazione all'AgID le omissioni di infor-

mazioni o attività necessarie a garantire l'interoperabilità tra i dati (articolo 23). Sul funzionamento del fascicolo virtuale dell'operatore economico, per chiarire il rapporto tra le disposizioni in materia di accesso per interoperatività e quelle sul funzionamento delle banche dati che alimentano la Bdncp, è precisato che le regole e gli obblighi che assicurano l'interoperabilità alle banche dati di cui all'art. 23 comma 3 prevalgono rispetto alle disposizioni che regolamentano le singole banche dati che alimentano la Bdncp (articolo 24).

All'articolo 26 viene chiarito che le modalità di certificazione delle piattaforme che consentono alle stazioni appaltanti di collegarsi alla Bdncp sono stabilite dall'AgID di intesa non più solo con l'Anac e la Presidenza del Consiglio - dipartimento per la Trasformazione digitale, ma anche con l'agenzia per la Cybersecurity nazionale, che viene dunque inserita tra i soggetti dell'intesa proprio in ragione della sua specifica competenza.

Il Correttivo è intervenuto anche modificando l'allegato I.2 del Codice introducendo la possibilità per il Rup di delegare al personale della stazione appaltante lo svolgimento di attività operative, incluso l'accesso alle piattaforme di approvvigionamento digitale e i servizi messi a disposizione dall'Anac.

È stato poi integrato l'articolo 99 precisando che in caso di comprovato malfunzionamento dell'Fvoe o delle piattaforme di approvvigionamento digitale, decorsi trenta giorni dalla proposta di aggiudicazione, la stazione appaltante può disporre comunque l'aggiudicazione richiedendo all'offerente di dichiarare, mediante autocertificazione, il possesso dei requisiti di partecipazione mancanti. ●

30%

Quando scatta l'obbligo

Limite di attività diverse da quella prevalente oltre il quale occorre indicare nei documenti di gara il Ccnl applicabile

Lavoro

Prestazioni diverse, vanno indicati due o più contratti collettivi in gara

Aggiunto l'allegato che codifica l'equivalenza delle tutele normative ed economiche ma si attendono le linee guida ministeriali

Pierdaniilo Melandro

Tra le modifiche di maggiore rilievo previste dal Correttivo appalti, si devono segnalare particolarmente quelle relative alla tutela dei lavoratori e delle lavoratrici nella materia dei contratti pubblici.

Il Ccnl negli atti di gara

Il Codice dei contratti pubblici prevede un principio generale che obbliga le stazioni appaltanti e gli enti concedenti a indicare il contratto collettivo nazionale di lavoro (Ccnl) applicabile all'appalto o alla concessione.

Tale principio, contenuto nell'articolo 11 del Codice, viene integrato con un nuovo comma 2-bis, in forza del quale, in presenza di prestazioni scorponabili, secondarie, accessorie o sussidiarie – qualora le relative attività siano differenti da quelle prevalenti oggetto dell'appalto o della concessione e si riferiscono, per una soglia pari o superiore al 30%, alla medesima categoria omogenea di attività – le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indicano nei documenti di gara (e nella decisione di contrarre per gli affidamenti diretti) il Ccnl leader applicabile al personale impiegato in tali prestazioni.

La norma pertanto consentirà di indicare più di un Ccnl negli appalti caratterizzati da una pluralità di prestazioni (si pensi ai global service/facility management o, in generale, agli appalti misti o complessi), con particolare utilità quando vengono eseguite da operatori raggruppati. Di conseguenza, i su-

bappaltatori sono tenuti ad applicare il Ccnl individuato in sede di gara, ovvero un differente contratto collettivo, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele economiche e normative del contratto.

Il nuovo allegato I.01

Il Correttivo introduce l'Allegato (I.01), per rendere operativi i principi dell'articolo 11 disciplinando criteri e modalità:

- per l'individuazione del Ccnl da applicare al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni, nonché
- per la presentazione e la verifica della dichiarazione di equivalenza delle tutele economiche e normative ex articolo 11, comma 4.

Questo Allegato, che riprende la Nota Illustrativa al Bando tipo 1-2023 dell'Anac, costituisce quindi il nucleo regolatorio centrale per stabilire quale contratto collettivo vada applicato nel singolo caso.

Anzitutto, quale criterio generale per l'individuazione del corretto Ccnl da applicare ai contratti pubblici è previsto che sia valutata:

- la stretta connessione dell'ambito di applicazione del contratto collettivo rispetto alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, da eseguire anche in maniera prevalente.

L'eccezione

Le disposizioni sull'equivalenza delle salvaguardie possono essere derogate nei casi relativi a settori soggetti a vincoli specifici

- la maggiore rappresentatività comparata sul piano nazionale delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro.

Per individuare la stretta connessione del Ccnl alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione, le stazioni appaltanti o gli enti concedenti devono identificare:

- 1 l'attività da eseguire mediante indicazione nella procedura di gara del rispettivo codice Ateco, secondo la classificazione delle attività economiche adottata dall'Istat, eventualmente anche in raffronto con il codice per gli appalti pubblici (Cpv) indicato nella medesima procedura. Al riguardo si ricorda che dal 1° gennaio 2025 è entrato in vigore Ateco 2025, la nuova classificazione delle attività economiche che modifica l'attuale classificazione (classificazione fatta nel 2007 e aggiornata nel 2022). Essa sarà operativa dal 1° aprile 2025 e modifica in particolare alcune classificazioni di settori e sottosectori relativi ad attività oggetto anche di appalti pubblici. Per maggiori dettagli si veda il nuovo elenco all'indirizzo internet <https://www.istat.it/classificazione/documenti-ateco/>;

- 2 l'ambito di applicazione del Ccnl in relazione ai sottosectori con cui sono classificati i contratti collettivi nazionali depositati nell'Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro istituito presso il Cnel.

I contratti utilizzabili

Possono essere utilizzati soltanto i contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale presi a riferimento dal ministero del Lavoro e delle politiche sociali nella redazione delle tabelle per la determinazione del costo medio del lavoro, adottate ai sensi del-

l'articolo 41, comma 13, pubblicate sul sito web dello stesso ministero.

In assenza delle tabelle per il settore oggetto della gara, gli enti richiedono al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di indicare, sulla base delle informazioni disponibili, il contratto collettivo di lavoro stipulato tra le associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale applicabile alle prestazioni oggetto dell'appalto o della concessione.

In ogni caso, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non possono imporre, a pena di esclusione, l'applicazione di un determinato contratto collettivo quale requisito di partecipazione, essendo sempre possibile la dichiarazione di equivalenza delle tutele.

L'equivalenza delle tutele

Per altro verso, l'Allegato I.01 codifica l'equivalenza presunta delle tutele normative ed economiche. È previsto che si considerino equivalenti le tutele garantite da contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro, sottoscritti congiuntamente dalle medesime organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative con organizzazioni datoriali diverse da quelle firmatarie del Ccnl indicato dalla stazione appaltante, attinenti al medesimo sottosectore individuato.

Il tutto a condizione che ai lavoratori dell'operatore economico sia applicato il contratto collettivo di lavoro corrispondente alla dimensione o alla natura giuridica dell'impresa (si pensi al confronto tra il Ccnl Multiservizi, comparativamente più rappresentativo, e il Ccnl Pulizie - artigiani, applicabile alle sole imprese artigiane).

Per gli appalti relativi al settore dell'edilizia, si considerano equivalenti i soli Ccnl classifi-

cati mediante codice unico alfanumerico Cnel/Inpes F012, F015, F018.

Al di fuori dei casi previsti per la equivalenza presunta, gli operatori economici che presentano un Ccnl diverso da quello indicato dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nella dichiarazione di equivalenza presentata in sede di offerta devono dimostrare che il trattamento economico globale sia uguale o migliorativo e che gli eventuali scostamenti delle tutele normative siano "marginali".

L'allegato I.01 elenca i parametri per la valutazione delle tutele normative. Con decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali, da approvare entro il 31 marzo 2025, saranno adottate le linee guida per:

- determinare le modalità di attestazione dell'equivalenza delle tutele;
- valutare gli scostamenti che, in ragione anche del numero di parametri interessati, possono essere considerati "marginali" dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti, per accogliere la dichiarazione di equivalenza presentata dall'operatore economico.

La deroga

Una deroga a tale impostazione è prevista per i contratti che, in ragione dei settori di riferimento, sono soggetti a specifici vincoli normativi o regolatori incidenti anche sulle tutele economiche o normative dei lavoratori.

I problemi di avvio

L'immediata entrata in vigore del Correttivo, l'ambiguità delle dichiarazioni di equivalenza e la dipendenza da linee guida ministeriali nella prima applicazione potrebbero creare difficoltà operative agli attori del settore nella prima applicazione di queste disposizioni. ●

Subappalti

L'appaltatore non può utilizzare i certificati per lavori subappaltati

I Certificati di esecuzione lavori rimangono riservati ai subappaltatori in sede di attestazione Soa. Possibili altre modifiche

Pagina a cura di
Antonio Giacalone

Il Correttivo appalti introduce alcune novità sul subappalto destinate a far discutere. Tra esse, ci sono anche quelle che incidono sull'articolo 119, comma 20 del Codice, prevedendo che solo i subappaltatori possono utilizzare, in sede di qualificazione, i Certificati di esecuzione lavori (Cel) relativi alle prestazioni eseguite; mentre, tenuto conto delle modifiche all'articolo 23 dell'Allegato II.12, gli appaltatori possono utilizzare i lavori eseguiti in subappalto nelle categorie

scorporabili, ai soli fini della dimostrazione della cifra d'affari complessiva.

Una prima lettura tende a far emergere la volontà di valorizzare l'effettività della qualificazione: la possibilità di beneficiare dei Cel in sede di attestazione Soa è concessa solo a chi in concreto ha eseguito le attività contrattuali (il subappaltatore).

Viene però da chiedersi se il ragionamento di fondo sia davvero corretto o se, piuttosto, la modifica non introduca una distorsione nel sistema. Infatti, essa finirebbe per penalizzare l'appaltatore e, in genere, l'istituto del subappalto.

A tale proposito si deve tenere presente che, anche in caso di subappalto, l'appaltatore non rimane avulso dal contesto, essendo esso stesso protagonista dell'organizzazione di tutto il cantiere e, tra l'altro, mantenendo la più generale responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltata. Ecco, dunque, che escludere l'appaltatore dalla possibilità di utilizzare i Cel per ottenere anche in parte la qualificazione, stride con la complessiva normativa sul subappalto.

Il tema è rilevante e, in effet-

Problemi con la Ue

Le novità paiono volte a ridurre l'impiego dei subappalti, il che contrasta sia con le direttive europee sia con i principi seguiti dalla Corte Ue

ti, pone una serie di questioni. Di esse si sono già fatte carico le associazioni di categoria, rappresentando nelle sedi istituzionali le criticità ed auspicando che, sul punto, si possa rimeditare.

Tra le ragioni espresse, oltre a quanto sopra osservato, c'è anche il fatto che la modifica andrebbe inevitabilmente a comprimere l'impiego del subappalto. Ciò di fatto contrasta sia con le direttive dell'Ue in materia di appalti pubblici sia con la consolidata giurisprudenza eurounitaria che, anche in applicazione dei principi di libera concorrenza e libertà di impresa, ha costantemente osteggiato le varie forme di restrizione che l'ordinamento nazionale ha periodicamente frapposto all'utilizzo del contratto di subappalto.

È, dunque, possibile che sul tema si torni a legiferare. E non

sfugge come il subappalto sia ancora il "terreno" di una tensione mai superata e come, ad ogni modifica del Codice, la questione si riproponga con vigore.

Probabilmente ricondurre l'istituto alla sua natura come delineata dalla normativa e dalla giurisprudenza eurounitaria sarebbe la scelta migliore. Anche se, nonostante i progressi fatti in questi ultimi anni, sembra che i tempi non siano ancora del tutto maturi.

È opportuno ricordare che non è di certo il subappalto in sé a determinare squilibri o distorsioni, quanto l'uso non appropriato che gli operatori del settore ne hanno fatto in alcune occasioni. Ma questo è un altro tema e dovrebbe essere contrastato in modo specifico ed obiettivo, evitando generalizzazioni. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Esclusiva su almeno il 20% dei contratti

Le novità per le Pmi

Da chiarire l'estensione della revisione prezzi

Tra le misure a favore delle Pmi previste dal Correttivo appalti, alcune sono contenute nella disciplina sul subappalto. D'altro canto, in tale contesto il coinvolgimento di tali imprese è molto frequente.

A definire le Pmi è l'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1, ove la platea dei soggetti coinvolti è molto ampia, specie se si considerano le caratteristiche del mercato nazionale.

Una prima misura del Correttivo, astrattamente a favore delle Pmi, è contenuta nell'ar-

ticolo 119, comma 2 del Codice. Prevede che i contratti di subappalto siano stipulati con le stesse in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili. La soglia può essere derogata per ragioni legate all'oggetto, alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Anche se l'intento di focalizzare l'attenzione sulle Pmi è meritorio (come fatto anche in altre parti del Correttivo), a parere di chi scrive, la modifica potrebbe perdere di significatività se valutata in concreto. Mentre, sotto il profilo formale, presta il fianco ad alcune critiche.

Infatti, si consideri che è proprio la specificità del tessuto economico nazionale a comportare già ordinaria-

mente e prima del Correttivo che il contratto di subappalto sia affidato a Pmi, salvo limitate eccezioni.

Di converso, l'aver imposto una soglia percentuale rigida espone la norma a possibili contestazioni di coerenza con il principio di libertà di impresa, in base al quale all'appaltatore deve essere riconosciuta l'autonomia nell'organizzazione dell'appalto.

Più promettente in termini di concreta efficacia sembra invece l'introduzione dell'articolo 119, comma 2-bis del Codice, che estende le clausole di revisione dei prezzi ai contratti di subappalto e subcontratti.

Diversi sono gli aspetti ancora da chiarire. Tra questi, il rapporto tra tutte le parti coin-

volte, dato che, dal senso letterale della norma, pare che la clausola di revisione dei prezzi a favore del subappaltatore sia autonoma e non subordinata all'attivazione della corrispondente previsione contenuta nel contratto d'appalto, a favore dell'appaltatore. L'autonomia della clausola revisionale sembra ribadita anche dalle previsioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 5 dell'Allegato II.2 bis al Codice: esso prevede che, in caso di pagamento diretto del subappaltatore, sia la stazione appaltante ad assumere le determinazioni in tema di verifica della variazione e di quantificazione delle somme revisionali dovute.

Un altro punto sul quale è intervenuto il Correttivo e che

finisce per avere un risvolto per le Pmi riguarda il cosiddetto subappalto a cascata che, introdotto con il Codice, era originariamente privo di specifica disciplina autonoma. Adesso, con le modifiche apportate dal Correttivo all'articolo 119, comma 17 del Codice, almeno un punto è chiaramente precisato: la disciplina del subappalto si applica anche ai contratti di subappalto di livello successivo al primo.

In questo modo, posto che sicuramente alcuni aspetti applicativi andranno meglio chiariti, almeno è possibile confidare nel fatto che anche i subappalti a cascata hanno adesso una disciplina generale alla quale fare riferimento. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODICE DEGLI APPALTI

6-12

Il minimo e il massimo

Ore di durata dei corsi di formazione per chi gestisce l'esecuzione di un contratto sopra la soglia della qualifica richiesta

Qualificazioni per l'esecuzione

Dal 1° gennaio nuove regole per enti concedenti e stazioni appaltanti

Obblighi su formazione del personale e comunicazione per le banche dati Anac, oltre che sulla puntualità dei pagamenti

Ivana Malvaso

È cessata il 31 dicembre 2024 la disciplina transitoria di qualificazione per l'esecuzione prevista dall'articolo 63, comma 8 del Dlgs 36/2023. La nuova disciplina è nella riscrittura dell'articolo 8 dell'Allegato II.4, fatta col Correttivo appalti. L'articolo 8 differenzia i requisiti necessari a seconda che le stazioni appaltanti siano già qualificate o meno.

A stazioni appaltanti e centrali di committenza qualificate per progettazione e affidamento di lavori, servizi e forniture o di entrambe le tipologie è riconosciuta, anche per l'esecuzione dei contratti, la quali-

ficazione per il corrispondente livello.

Chi deve adeguarsi

Dal 1° gennaio 2025 devono qualificarsi con le nuove regole:

- stazioni appaltanti e centrali di committenza che vogliono eseguire contratti per livelli superiori a quelli per i quali sono in possesso della qualificazione;
- stazioni appaltanti non qualificate per contratti oltre le soglie dell'articolo 62, comma 1 (pari o superiori a 140.000 euro per forniture e servizi e a 500.000 per lavori).

I requisiti necessari sono stabiliti all'articolo 8, comma 3 dell'Allegato II.4 e:

- nella Tabella C-bis per

l'esecuzione di lavori;

- nella Tabella C-ter per l'esecuzione di servizi e forniture.

Il comma 5 dell'articolo 8 consente ancora di eseguire, anche senza qualificazione, contratti di importo inferiore alle soglie dell'articolo 62, comma 1 e quelli affidati ai sensi dell'articolo 62, comma 6, lettere c) e d).

I nuovi requisiti

L'articolo 8, comma 2 dell'Allegato fissa i nuovi requisiti per conseguire la qualificazione (articolata in tre livelli: base - L3, intermedio - L2 e avanzato - L1):

- rispetto dei tempi per i pagamenti di imprese e fornitori;
- assolvimento obblighi di comunicazione dati sui contratti pubblici che alimentano banche dati detenute e gestite da Anac;
- partecipazione al sistema di formazione e aggiornamento del personale.

Le stazioni appaltanti non qualificate devono inoltre essere iscritte all'Ausa di Anac e avere una figura tecnica in grado di svolgere le funzioni di Rup.

Le Tabelle C-bis e C-ter declinano i requisiti del comma 2 in base al livello di qualificazione richiesto, prevedendo per quelli sull'assolvimento degli obblighi di comunicazione dati e di formazione e aggiornamento del personale un periodo per conseguirli se non li hanno.

Quanto al requisito sulla comunicazione dati, sui contratti pubblici di importo superiore a 500.000 euro per lavori, forniture e servizi c'è un

Doppio binario

I requisiti da possedere sono differenziati a seconda che i soggetti appaltanti siano già qualificati oppure no

diverso termine decrescente (12 mesi, 8 mesi e 4 mesi) a secondo del livello di qualificazione per assolvere agli obblighi per il periodo 2021-2023, mentre per il 2024 il rispetto dell'obbligo è collegato agli adempimenti già in essere derivanti dalle disposizioni sulla digitalizzazione, che vanno effettuati tempestivamente.

Quanto al requisito su formazione e aggiornamento del personale, va effettuato e completato un corso di formazione da parte di almeno un soggetto coinvolto nella gestione dell'esecuzione di ogni contratto sopra la soglia della qualificazione richiesta, con durata (6, 10 e 12 ore) proporzionale al livello di qualificazione.

Le stazioni appaltanti al momento della richiesta devono rendere la dichiarazione di impegnarsi, se non già in possesso dei requisiti a conseguire i requisiti richiesti, entro il periodo temporale previsto. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sì a dirigenti e autonomi, se con ruolo tecnico

Incentivi

Bonus anche per appalti sotto soglia complessi

Francesco Carnovale

Il Correttivo introduce misure per incentivare i dirigenti della Pa, rafforzando il principio di responsabilità manageriale per raggiungere gli obiettivi di efficienza, economicità e legalità. In parte riprende il meccanismo del Dl 13/2023 (articolo 8, comma 5), finora ammesso solo per gli interventi finanziati in tutto o in parte da risorse Pnrr e Pnc.

È stata eliminata l'esclusione dei dirigenti dalla platea dei beneficiari, riconoscendo loro la possibilità di accedere agli incentivi per le funzioni tecniche, storicamente riservati al personale tecnico. Tali incentivi sono corrisposti previa attestazione delle specifiche funzioni svolte e sono soggetti a un tetto pari al trattamento economico complessivo annuo lordo del beneficiario, con un incremento del 15% in caso di utilizzo di strumenti digitali di gestione informativa digitale delle costruzioni (Bim).

L'articolo 16, comma 1, lettera b) del Dlgs 209/2024 ha sostituito il comma 4 dell'arti-

colo 45 del Codice, eliminando l'esclusione dei dirigenti e sostituendo l'espressione «ai dipendenti» con «dal proprio personale», che estende i benefici a tutto il personale coinvolto nelle funzioni tecniche, compresi soggetti legati da contratti autonomi come pensionati ed esperti ai sensi del Dl 80/2021. Inoltre, si esplicita la possibilità di includere tra i beneficiari anche soggetti con contratti di lavoro autonomo, come pensionati ed esperti, per maggior flessibilità e professionalizzazione della Pa.

Il riferimento alle costruzioni di cui all'articolo 43 sottolinea l'importanza di pro-

muovere soluzioni tecnologiche innovative nel settore pubblico. Al contempo, la nuova formulazione introduce il coordinamento dei flussi informativi tra le attività tecniche incentivabili, rafforzando il ruolo dei dirigenti nella digitalizzazione delle procedure.

Inoltre, l'articolo 32 dell'allegato II.14 è stato modificato per consentire incentivi anche per appalti di forniture che, pur sotto la soglia dei 500mila euro, siano considerati di particolare importanza sotto il profilo tecnologico o caratterizzati da una pluralità di competenze necessarie per la loro esecuzione. Questa modifica

amplia le opportunità di incentivo, riconoscendo la complessità e l'importanza di interventi innovativi e ad alto valore aggiunto nel contesto degli appalti pubblici.

Per garantire un'applicazione uniforme del sistema di incentivi, il correttivo ha previsto l'istituzione di un comitato di monitoraggio presso il ministero delle Infrastrutture. Questo organismo ha il compito di valutare le performance dei dirigenti sulla base degli indicatori individuati, avvalendosi di strumenti di analisi avanzati e di un sistema di reportistica periodica. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODICE DEGLI APPALTI

0,5‰-1,5‰

Il nuovo range

Quota minima e massima (sul valore contrattuale) delle penali giornaliere per ritardi. Prima la quota era tra lo 0,3‰ e l'1‰

Esecuzione

Il premio di accelerazione diventa obbligatorio e va negli atti di gara

La quantificazione non è più legata ai criteri previsti per le penalità. Beneficio esteso a servizi e forniture, se l'appaltante lo decide

Pierdanilo Melandro

Il Correttivo appalti cambia anche le regole della fase dell'esecuzione dei contratti, sulla quale erano numerose le segnalazioni di criticità, sia dalle stazioni appaltanti che dagli operatori economici. Lo scopo è chiarire gli elementi essenziali che concorrono a definire l'equilibrio giuridico ed economico-finanziario tra pubblico e privato.

In questa fase del ciclo del contratto pubblico, le modifiche sono principalmente concentrate, oltre che sulla qualificazione delle stazioni appaltanti, anche sull'articolo 126, che disciplina le penali e i premi di accelerazione.

Il premio di accelerazione è un compenso autonomo e ulteriore, diverso dal corrispettivo dei lavori, spettante all'appaltatore nell'eventualità, oggettivamente verificabile, dell'ultimazione lavori anticipata rispetto alla data di contratto. In questo caso, l'obbligazione dell'appaltatore si configura come avente ad oggetto la realizzazione dell'opera non solo a regola d'arte, ma anche e soprattutto in anticipo rispetto al termine stabilito. Così la consegna anticipata determina il perfezionamento del premio.

L'obbligatorietà

Anzitutto, è stato previsto che è obbligatorio, e non più meramente facoltativo, il riconoscimento del premio di accelera-

zione relativamente alla categoria dei lavori pubblici, e pertanto questo istituto deve essere necessariamente previsto nei documenti di gara.

I criteri

La seconda modifica riguarda la quantificazione dei premi di accelerazione, che non viene più collegata ai criteri utilizzati per le penali come nella precedente formulazione del Codice. La determinazione dei premi di accelerazione è lasciata alla discrezionalità di stazioni appaltanti ed enti concedenti, che provvedono indicando nel quadro economico le somme e prevedendo soglie progressive per ciascuno scaglione temporale di anticipo.

Nel definire i premi, le stazioni appaltanti devono comunque prevedere parametri oggettivi, quali i giorni di anticipo, e riferirsi a criteri di proporzionalità rispetto all'importo del contratto.

Il premio di accelerazione

può essere liquidato solo dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo dell'opera. La stazione può riconoscere il premio di accelerazione determinato sulla base dei criteri indicati nei documenti di gara anche quando il termine contrattuale sia prorogato, se l'ultimazione dei lavori avviene in anticipo rispetto al termine prorogato.

Servizi e forniture

Una modifica rilevante del Correttivo attiene agli appalti di servizi e forniture. Mentre nella formulazione precedente dell'articolo 126 i premi di accelerazione erano previsti solo per gli appalti di lavori, la modifica introdotta ne consente il riconoscimento anche per gli appalti di servizi e forniture.

Rispetto ai contratti di lavori, è però una facoltà e non un obbligo. Così l'esercizio in concreto è lasciato alla discrezionalità della singola stazione

appaltante che, qualora decida di prevedere il premio di accelerazione, ne determina anche l'ammontare e le tempistiche di riconoscimento.

La possibilità di prevedere i premi di accelerazione negli appalti di servizi e forniture era già stata prevista nella legge delega del 2012.

Sebbene il legislatore abbia riconosciuto a stazioni appaltanti ed enti concedenti un certo grado di autonomia nel definire le clausole contrattuali, compresa la possibilità di prevedere il premio di accelerazione, tale discrezionalità non è assoluta. Per quanto riguarda i servizi e le forniture, l'introduzione di tale incentivo è ammessa solo se compatibile con la natura specifica dell'appalto. Tuttavia, il requisito della compatibilità, formulato in termini piuttosto generici, lascia ampio spazio interpretativo e potrebbe dar luogo a diverse applicazioni. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aumentano le penali giornaliere da ritardo

Tempi e collaudi

Crescono le soglie minime e massime

Federico Busbani

L'entrata in vigore del Dlgs n. 209/2024 ha determinato un riassetto organico di diversi istituti legati alla fase esecutiva degli appalti pubblici. Il Correttivo è intervenuto mediante modifiche e integrazioni all'articolo 126 del Codice, finalizzate ad una ridefinizione sostanziale della disciplina delle penali e del collaudo.

Con specifico riguardo alla

disciplina delle penali giornaliere da ritardo, il rinnovato comma 1 dell'articolo 126 del Dlgs 36/2023 prevede un innalzamento delle soglie minime e massime applicabili ai fini della quantificazione delle penali, ora ricomprese tra lo 0,5‰ e l'1,5‰ del valore netto contrattuale, rispetto ai precedenti valori dello 0,3‰ e dell'1‰, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, che non possono comunque superare, complessivamente, il 10% del valore netto contrattuale.

In sintesi, l'intervento normativo sembrerebbe garantire un efficientamento strutturale della fase esecutiva, mediante

l'inasprimento delle penalità applicabili all'appaltatore.

Il Correttivo interviene poi sull'articolo 116 del Codice, il quale regola il collaudo (per i lavori) e la verifica di conformità (per i servizi e le forniture). In particolare, il comma 4 dell'articolo 116 stabilisce le modalità di nomina dei collaudatori per i contratti di lavori, stabilendo che i collaudatori debbano essere scelti tra i dipendenti della stazione appaltante o di altre amministrazioni pubbliche, in base a requisiti di moralità, competenza e professionalità, per garantire l'imparzialità del processo di collaudo.

Per quanto riguarda la moda-

lità di selezione dei collaudatori, le stazioni appaltanti pubbliche devono nominare da 1 a 3 collaudatori, scelti tra il proprio personale o quello di altre Pa, con qualifiche adeguate alla tipologia del contratto, mentre le stazioni appaltanti e gli enti concedenti che non sono amministrazioni pubbliche devono nominare da uno a tre collaudatori, di cui almeno uno deve essere scelto tra il personale di una Pa.

Tutti i membri devono possedere:

- qualifiche adeguate alla tipologia e alle caratteristiche del contratto;
- i requisiti di moralità, competenza e professionalità.

Per quanto riguarda il compenso per l'attività di collaudo, si specifica che è incluso nell'ambito dell'incentivo previsto dall'articolo 45 del Codice per il personale della stessa amministrazione mentre per il compenso per i collaudatori non appartenenti alla stazione appaltante sarà stabilito secondo il Dm 17 giugno 2016, che approva le tabelle dei corrispettivi commisurati alla qualità delle prestazioni di progettazione.

Il collaudatore o la commissione di collaudo possono dotarsi di una segreteria tecnico-amministrativa, se adeguatamente motivata. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Accordi quadro

Nei contratti attuativi risoluzione quando la rinegoziazione non basta

Se il riequilibrio non è possibile, riconosciuta l'eccessiva onerosità. Normato il principio di conservazione del contratto

Michele Lombardo
Arianna Russo

Il Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) introduce novità sulla risoluzione dei contratti attuativi affidati in esecuzione di un accordo quadro.

L'accordo quadro è l'accordo concluso tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, con cui si stabiliscono le condizioni generali delle prestazioni da eseguire mediante i successivi contratti attuativi, al ricorrere delle necessità effettive dell'amministrazione e senza che vi sia alcun vincolo al raggiungimento dell'importo dell'accordo quadro, complessivamente stimato.

L'accordo quadro rappresenta uno strumento contrattuale flessibile che consente un risparmio di tempi e di costi, ma che implica anche dei profili di aleatorietà per l'operatore economico.

Quest'ultimo, infatti, non ha la certezza delle prestazioni che gli verranno effettivamente richieste dall'amministrazione con i contratti attuativi. Può accadere pertanto che tra la formalizzazione dell'accordo quadro e la stipula dei singoli contratti attuativi, trascorra un tempo medio-lungo e che l'operatore possa trovarsi a dover affrontare sopravvenienze che impattano sull'equilibrio contrattuale.

Proprio per tutelare gli interessi degli operatori economici aggiudicatari dell'accordo quadro e delle stazioni appaltanti, il decreto Correttivo ha innovato l'articolo 59 del Codice, introducendo con il comma 5-bis la facoltà, per le parti contrattuali,

di ricorrere alla risoluzione del contratto attuativo per eccessiva onerosità sopravvenuta, qualora in fase di esecuzione non sia possibile preservare l'equilibrio contrattuale e non risulti possibile ripristinarlo mediante una rinegoziazione secondo buona fede.

La novella attua dunque il principio di conservazione dell'equilibrio contrattuale, introdotto nel nuovo Codice degli appalti dall'articolo 9.

I precedenti

L'incremento dei prezzi conseguenti alla pandemia e al conflitto bellico in Ucraina avevano costretto le amministrazioni e gli operatori economici a confrontarsi con le problematiche relative alla gestione delle sopravvenienze perturbative dell'equilibrio originario delle prestazioni contrattuali.

La giurisprudenza si era fatta carico di individuare i possibili rimedi di natura legale e con-

Incrementi dei prezzi.

Il problema aveva impattato sulle imprese con la pandemia e la guerra in Ucraina

venzionale. Tra questi, la Corte di cassazione - con la nota Relazione tematica 8 luglio 2020, n. 56 - aveva chiarito come il rimedio, nei casi di compromissione dell'originario equilibrio contrattuale, non fosse tanto la risoluzione del rapporto, quanto la sua messa in sicurezza mediante la riconduzione ad equità attraverso la rinegoziazione.

Il principio normato

Il legislatore, recependo le indicazioni giurisprudenziali, ha così normato il principio di conservazione del contratto (articolo 9), prevedendo che, qualora sopravvengano circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali.

Oggi questo principio viene applicato anche ai contratti attuativi di un accordo quadro, garantendo la possibilità, in ultima analisi, di ricorrere alla risoluzione. La novella mira quindi ad offrire maggiori tutele per le parti contrattuali e mitiga gli effetti derivanti da circostanze esogene al contratto che possano creare un disequilibrio delle prestazioni non diversamente emendabili con gli strumenti contrattuali. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AFP



Varianti anche per eventi naturali

In corso d'opera

Limiti rigidi all'ambito dell'imprevedibilità

Il Correttivo (Dlgs 209/2024) del Codice degli appalti è intervenuto in materia di varianti in corso d'opera, introducendo alcune ipotesi al ricorrere delle quali si configurano le sopravvenienze che possono comportare la necessità di una variazione in corso di esecuzione del contratto di appalto.

L'articolo 120, comma 1, lettera c), che disciplina in linea generale il ricorso alle modifiche al contratto resesi necessarie per effetto di circostanze imprevedibili, è stata infatti integrata con l'individuazione di casi specifici in presenza dei quali, secondo il legislatore, si configurerebbe il carattere di imprevedibilità della circostanza richiesto dalla norma.

La nuova norma contempla, oltre alle già previste «esigenze derivanti da nuove disposizioni legislative o regolamentari o da provvedimenti sopravvenuti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti», ulteriori ipotesi, quali:

- eventi naturali straordinari e imprevedibili e i casi di forza maggiore che incidono sui beni oggetto dell'intervento;
- rinvenimenti, imprevisti o non prevedibili con la dovuta diligenza nella fase di progettazione;
- difficoltà di esecuzione derivanti da cause geologi-

che, idriche e simili, non prevedibili dalle parti in base alle conoscenze tecnico-scientifiche consolidate al momento della progettazione.

Resta da chiarire se tale elenco rappresenti un numero chiuso o una casistica esemplificativa, quindi suscettibile di essere integrata da interpreti e operatori.

Con la prima versione del decreto, nel solco della più datata disciplina dell'articolo 132 del Dlgs 163/2006, il Governo aveva assunto una posizione più restrittiva, optando per una casistica chiusa.

Questa impostazione, come precisato dal Consiglio di Stato (parere n. 1463/2024), correva il rischio di rendere eccessivamente rigida e vincolante la tipizzazione, introducendo fattispecie troppo ristrette. Per questo, i giudici di Palazzo Spada suggerivano una elencazione esemplificativa.

Il legislatore sembra aver sposato una terza via, con l'individuazione di una casistica tipizzata, «fatti salvi gli ulteriori casi previsti nella legislazione di settore».

Si tratta quindi di una scelta, a ben vedere, più rigida. Quindi potranno esserci difficoltà applicative per gli operatori del settore, che potranno ricorrere alle varianti in corso d'opera nei casi espressamente previsti dalla norma, senza poter giustificare le variazioni del contratto per ulteriori circostanze imprevedibili emerse in corso di esecuzione. ●

— Mi.Lo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

CODICE DEGLI APPALTI

20 milioni

La base

Importo a partire dal quale non si può più richiedere ai concorrenti un volume d'affari in lavori pari a due volte quello di gara

Consorzi stabili

La consorziata che esegue i lavori deve avere i requisiti in proprio

Se invece opera la struttura consortile resta la cumulabilità tra i suoi requisiti e quelli delle singole imprese appartenenti

Pierdaniilo Melandro

Il Correttivo appalti ha modificato anche la disciplina dei «Consorzi non necessari», contenuta nell'articolo 67 del Codice. Le novità sono diverse. Quella più rilevante attiene il cumulo alla rinfusa, con la previsione di regole differenziate per i contratti relativi a lavori, distinguendo due ipotesi.

Nessuna modifica sul cumulo nei settori dei servizi e delle forniture: i requisiti economici e professionali «sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate».

È stato quindi ritenuto che le principali criticità legate al cumulo alla rinfusa si verificano principalmente nei lavori, dove

la qualificazione delle consorziate esecutrici pone maggiori interrogativi. Nei lavori, il cumulo alla rinfusa ora opera con modalità differenziate. Il legislatore distingue infatti tra l'ipotesi in cui il consorzio esegua le prestazioni in proprio da quella in cui il consorzio ricorre alle consorziate esecutrici per eseguire i lavori.

Se il consorzio esegue i lavori con la propria struttura, il cumulo alla rinfusa opera come nelle forniture e servizi: il consorzio spende e utilizza sia i requisiti posseduti in proprio sia quelli posseduti dalle imprese consorziate. In questo caso, quindi, il cumulo alla rinfusa opera nella forma più piena.

Consorziate esecutrici

Se il consorzio invece indica

consorziate esecutrici, queste ultime non possono avvalersi dei requisiti del consorzio stesso, ma devono dimostrarne il possesso in proprio, anche con il ricorso all'avvalimento (per dare indicazioni alle stazioni appaltanti, sarebbe stato il caso di specificare di quale soggetto è possibile avvalersi).

In questo caso quindi il cumulo alla rinfusa non è più previsto. Il consorzio non opera come soggetto unitario nella partecipazione aggregandosi alle consorziate, che non acquisiscono alcun vantaggio dall'appartenenza a esso e operano quindi in modalità analoghe a quelle delle componenti di un raggruppamento temporaneo.

La ratio della disposizione è evidentemente assicurare che chi esegue l'opera abbia le necessarie qualificazioni e, quindi, la concreta disponibilità di personale mezzi adeguati.

Viene altresì introdotto il divieto di partecipazione a più di un consorzio stabile. Quindi la consorziate esecutrice può partecipare in un solo consorzio. Va

considerare, del resto, che le risorse a disposizione del consorzio possono essere contestualmente utilizzate dalle imprese consorziate anche per partecipare alle gare in forma singola. Se a ciò si aggiungesse la possibilità, per le consorziate, di partecipare stabilmente a più di un consorzio, ne deriverebbe un aumento delle occasioni di contemporanea spendita dei medesimi requisiti di partecipazione e di qualificazione da parte di più soggetti, con grave pregiudizio per l'effettiva capacità esecutiva.

Viene inoltre esteso anche ai consorzi di cooperative e ai consorzi di imprese artigiane l'obbligo di indicare in sede di offerta per quali consorziate il consorzio concorre. In conclusione, le modifiche apportate dal decreto correttivo al regime del cumulo alla rinfusa nei consorzi stabili, pur mirate a risolvere alcune criticità, introducono nuove complessità e contraddizioni nella normativa.

I requisiti speciali

Sono state introdotte modi-

fiche anche alla disciplina dei requisiti speciali sia per le forniture e i servizi che per i lavori.

Per le forniture e i servizi, si prevede che:

- il fatturato globale che le stazioni appaltanti possono richiedere ai concorrenti – non superiore al doppio del valore stimato dell'appalto – viene riferito non al triennio precedente, ma ai migliori tre anni degli ultimi cinque anni precedenti;

- possono essere presi in considerazione i contratti analoghi degli ultimi 10 anni dalla data di indizione della procedura di gara e non più del triennio precedente.

Per i lavori di importo pari o superiore ai 20 milioni, viene eliminata la possibilità di richiedere ai concorrenti un volume d'affari in lavori pari a due volte l'importo a base di gara, realizzato nei migliori cinque dei dieci anni antecedenti alla data di pubblicazione del bando. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il rating di impresa non è più elemento di giudizio

Indici reputazionali

Il Correttivo prende atto delle difficoltà attuative

Ilaria Madeo

Da quest'anno, il rating di impresa non è più un criterio da utilizzare nell'aggiudicazione di gare d'appalto. Infatti, il Correttivo ha abolito questo sistema di valutazione della reputazione di un operatore economico aspirante aggiudicatario di una gara pubblica, volto a misurare la performance contrattuale e in-

centivare l'affidabilità nel mercato dei contratti pubblici.

Il sistema era stato introdotto per attuare la direttiva 2014/24/UE, in cui il Considerando 101 e l'articolo 57, evidenziavano la necessità per le amministrazioni di escludere operatori inaffidabili o che avessero commesso gravi violazioni professionali, nonché di valutare le esperienze pregresse nel corso delle esecuzioni contrattuali.

In Italia, l'istituto del rating di impresa è stato introdotto – per la prima volta – dal Codice degli appalti del 2016. In particolare, nell'articolo 83, comma

10 («Criteri di selezione e soccorso istruttorio»), nell'articolo 95, comma 13 («Criteri di aggiudicazione dell'appalto») e nell'articolo 213, comma 10 («Autorità nazionale anticorruzione»).

Tuttavia, il meccanismo del rating di impresa non ha trovato piena attuazione a causa delle difficoltà operative riscontrate dall'Anac, delegata dal legislatore a introdurre la disciplina di dettaglio del rating e, in particolare, a determinare i requisiti di affidabilità e i relativi criteri di valutazione.

L'articolo 109 del Dlgs 36/2023, poi, prevedeva un si-

stema digitale curato dall'Anac per valutare le prestazioni degli operatori economici, basato su indici reputazionali qualitativi e quantitativi oggettivi. All'Anac era stato demandato il compito di definire tali indici nonché le modalità di raccolta dei dati e di attuazione del sistema, con l'obiettivo di promuovere la qualità e la trasparenza nelle esecuzioni dei contratti pubblici.

La verifica del possesso anche dei requisiti reputazionali per la partecipazione agli appalti pubblici sarebbe dovuta avvenire attraverso l'accesso al fa-

scolato virtuale dell'operatore economico (Fvoe).

La complessità nell'individuazione dei requisiti «reputazionali oggettivi» ha ostacolato, ancora una volta l'efficacia dell'istituto.

Di conseguenza, con l'articolo 37 del Correttivo appalti, il legislatore ha deciso di abrogare l'articolo 109, eliminando tout court la disciplina del rating di impresa. Ciò anche a causa delle criticità di coordinamento con i principi di libera circolazione e concorrenza, come indicato nella Relazione illustrativa. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Partenariato pubblico privato Ora la finanza di progetto è riconosciuta all'interno del Ppp

Tra le novità per coinvolgere gli operatori c'è la possibilità di presentare proposte anche senza preventive manifestazioni d'interesse

Pagina a cura di
Roberta Raimondo

Il Correttivo appalti (Dlgs 209/2014) ha introdotto significative modifiche in materia di partenariato pubblico-privato (Ppp). L'obiettivo è promuovere una maggiore efficienza, trasparenza e competitività nella realizzazione delle opere pubbliche e nell'erogazione dei servizi.

Ecco qui di seguito una sintesi delle modifiche apportate al Codice degli appalti (Dlgs 36/2023) riguardo a questa materia.

Ridefinizione del Ppp

L'articolo 174 del Codice è stato modificato per includere esplicitamente le concessioni nella forma della finanza di progetto all'interno del Ppp. Questa integrazione mira a rafforzare il coinvolgimento del settore privato, valorizzandone il ruolo nella realizzazione e gestione di opere pubbliche attraverso l'assunzione del rischio operativo e l'impiego di risorse proprie.

Viene inoltre ribadito che il Ppp è configurabile esclusivamente se il rischio operativo è trasferito in misura significativa al partner privato.

Valutazione preliminare

Per i progetti di interesse statale o finanziati con contributi pubblici, con un valore compreso tra 50 e 250 milioni, l'articolo 175 del Codice introduce l'obbligo per gli enti concedenti di richiedere

un parere preventivo non vincolante al Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) e, contestualmente, al ministero dell'Economia e delle finanze e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Questo parere è finalizzato a garantire una valutazione preliminare dell'allocatione dei rischi e dei profili contabili, migliorando la trasparenza e la sostenibilità dei progetti.

Finanza di progetto

L'articolo 193 del Codice è stato integralmente riscritto, per distinguere chiaramente le procedure applicabili alle iniziative private da quelle che sono avviate dagli enti concedenti.

1 Iniziativa privata

Gli operatori economici possono presentare proposte anche in assenza di una preventiva manifestazione di interesse o di inclusione nella programmazione triennale del Ppp.

Le proposte devono includere un progetto di fattibilità, una bozza di convenzione e un piano economico-finanziario asseverato.

L'ente concedente ha 45 giorni dalla scadenza del termine per selezionare le proposte di interesse pubblico e pubblicare i relativi esiti sul proprio sito istituzionale.

2 Iniziativa pubblica

Gli enti concedenti possono sollecitare i privati attraverso avvisi pubblici per progetti inclusi nella programmazione del Ppp.

Gli operatori privati hanno almeno 60 giorni per presentare proposte conformi ai requisiti previsti.

L'ente concedente valuta le proposte e avvia una gara sulla base del progetto selezionato.

Una novità rilevante è rappresentata dalla regolamentazione della fase preliminare, durante la quale gli operatori economici possono presentare manifestazioni di interesse corredate da richieste di dati e informazioni utili alla predisposizione della proposta. Questo approccio migliora la trasparenza e l'accesso alle informazioni, garantendo condizioni paritarie tra i partecipanti.

Altre innovazioni

Tra le ulteriori modifiche introdotte dal Correttivo, si evidenziano:

- sotto l'aspetto della trasparenza, gli enti concedenti sono obbligati a pubblicare nella sezione «Amministrazione trasparente» dei propri siti istituzionali tutti i dati rilevanti relativi alle proposte ricevute e alle decisioni adottate, favorendo la più ampia partecipazione degli operatori economici alle procedure di gara;
- riguardo al diritto di prelazione, il suo esercizio viene esteso per i promotori, con norme più dettagliate sulle modalità di esercizio e sul rimborso delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte;
- quanto ai criteri premiali, sono previsti alcuni parametri nelle gare per valorizzare l'innovazione, la digitalizzazione e lo sviluppo sostenibile, incentivando quei progetti che diano una particolare importanza a questi aspetti. ●

Requisiti ante-2000, torna la deroga

Direttori tecnici

Possibili contenziosi per perdita di chance

Il nuovo Codice degli appalti (Dlgs 36/2023), nella versione originaria (precedente al Correttivo) non aveva riproposto la deroga che in passato aveva consentito ai direttori tecnici, già in carica presso imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori, di mantenere il proprio incarico, anche in assenza dei più stringenti requisiti di idoneità professionali previsti dalle normative.

La deroga era stata introdotta in precedenza (prima dal Dpr 34/2000 e poi dal Dpr n. 207/2010). Riguardava la dimostrazione dei requisiti professionali, in favore di quei direttori tecnici che, prima dell'entrata in vigore del regolamento 34/2000, ricoprivano già l'incarico presso imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori, anche in assenza dei nuovi requisiti di idoneità professionale introdotti dagli stessi regolamenti appena citati.

Un'ulteriore conferma della deroga era arrivata con l'articolo 84, comma 12-bis, dell'originario Codice degli appalti (Dlgs 50/2016), che aveva ribadito il principio di continuità nel ruolo per i professionisti già attivi nel settore.

Con l'entrata in vigore del nuovo Codice, la disposizione era stata inizialmente abrogata, imponendo a tutti i direttori tecnici – inclusi

quelli in servizio prima del Dpr 34/2000 – l'obbligo di dimostrare il possesso dei requisiti di idoneità professionale previsti dalla normativa vigente per ottenere o rinnovare la propria attestazione di qualificazione. Era prevista solo un'eccezione, che riguardava le verifiche triennali e le variazioni minime delle attestazioni in corso di validità: per esse continuava ad applicarsi la disciplina in vigore al momento della sottoscrizione dell'attestazione originaria.

Con la modifica dell'articolo 25 dell'Allegato II.12 del nuovo Codice apportata dal Correttivo, la misura di salvaguardia è stata ripristinata. La norma ora stabilisce infatti che «I soggetti che alla data del 1° luglio 2023 ricoprivano l'incarico di direttore tecnico risultante da un attestato in corso di validità possono continuare a svolgere tali funzioni» senza dover dimostrare il possesso dei nuovi requisiti.

La modifica rappresenta un'importante tutela per i professionisti del settore, ma la mancata previsione iniziale della clausola di salvaguardia genererà certamente numerosi contenziosi. Non sono pochi, infatti, i direttori tecnici che, nel periodo di vacatio normativa, hanno perso opportunità lavorative. È quindi lecito attendersi ulteriori sviluppi giurisprudenziali in materia, con potenziali richieste di risarcimento danni da parte dei professionisti penalizzati. ●

Semplificazione

Attuazione, regolamenti e decreti per sostituire gli allegati al Codice

Tutta la disciplina di dettaglio inserita in varie sezioni del Dlgs viene concentrata in un unico articolo e razionalizzata

Michele Lombardo
Silvia Piccinini

L'articolo 72 del decreto correttivo (Dlgs 209/2024) introduce, nel testo del Codice appalti (il Dlgs 36/2023, l'articolo 226-bis, che, in chiave del tutto innovativa, inserisce in un'unica norma il meccanismo di delegificazione che interessa gli allegati al Codice.

Uno degli aspetti più innovativi del nuovo Codice dei contratti è rappresentato dalla sua portata "autoesecutiva", nel senso che l'intera disciplina in materia di contratti pubblici è (o dovrebbe

essere) contenuta integralmente nei suoi 229 articoli e 38 allegati, questi ultimi con una veste attuativa delle disposizioni del Codice.

Nonostante molti di tali allegati contenessero disposizioni del tutto nuove, il legislatore, nella prima versione del Codice precedente al correttivo, aveva inserito in diversi articoli specifiche previsioni di modifica degli allegati mediante l'adozione di regolamenti in base all'articolo 17, comma 3, della legge 400 del 1988.

Il Correttivo, per dare continuità al processo di autosufficienza in questa materia, oltre a introdurre tre nuovi allegati (Al-

legato I.01; Allegato II.2-bis e Allegato II.6-bis), ha inteso semplificare il meccanismo di modifica sopra richiamato.

Si è provveduto, in sintesi, a eliminare i richiami codicistici alla futura abrogazione e sostituzione dei singoli allegati, sostituendoli con un'unica disposizione normativa, contenuta all'articolo 226-bis.

La norma richiamata prevede l'abrogazione e sostituzione della quasi totalità degli allegati al Codice mediante l'adozione di regolamenti in base all'articolo 17, comma 1 della legge 400/1988, e quindi con decreto del Presidente della Repubblica (si vedano Allegati I.3 e II.12 richiamati al comma 1), oppure mediante regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge 400/1988, e quindi con decreto ministeriale (si vedano 34 alle-

gati richiamati al comma 2).

Gli Allegati I.4 e II.15, richiamati al comma 3, potranno invece essere modificati, rispettivamente, con decreto del ministero dell'Economia e delle finanze e con decreto del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, adottato su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Viene così dettata una specifica disciplina per questi due ultimi allegati per i quali, come si legge nella relazione illustrativa al Correttivo, il Codice aveva invece rinviato, in fase attuativa di prima modifica, a meri decreti di natura non regolamentare.

Gli allegati al Codice saranno poi abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei corrispondenti provvedimenti, con conseguente loro sostituzione integrale, anche quali allegati al codice, come espressamente contemplato al comma 4.

Rimangono, invece, esclusi da questo meccanismo di delegificazione gli allegati I.1, I.12 e II.10, che, per poter essere abrogati e sostituiti, dovranno essere assoggettati ad una normativa di rango primario.

È evidente, allora, come il Correttivo, con l'inserimento del nuovo articolo 226-bis, abbia inteso razionalizzare in un'unica disposizione normativa tutta la disciplina di dettaglio e attuativa del Codice, dando così ancora più evidenza della sua portata "autoesecutiva", che il Consiglio di Stato aveva valorizzato sin dalla Relazione illustrativa al nuovo Codice datata 7 dicembre 2022, nella quale peraltro gli allegati venivano qualificati proprio come atti «legislativi in prima applicazione, regolamentari a regime». ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

I REGOLAMENTI

Con un regolamento potranno essere abrogati e sostituiti gli allegati in materia di: termini delle procedure di appalto (su proposta del ministro delle Infrastrutture); sistema di qualificazione e requisiti per gli esecutori di lavori (su proposta del ministro delle Infrastrutture); contratti collettivi (con decreto del ministro delle Infrastrutture); attività del Rup (con decreto del ministro delle Infrastrutture); dibattito pubblico obbligatorio (decreto del ministro delle Infrastrutture); contenuti minimi del quadro esigenziale, del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo (decreto del Ministro delle Infrastrutture); verifica preventiva dell'interesse

archeologico (decreto del ministro delle Infrastrutture); metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (decreto del ministro delle Infrastrutture); attività tecniche a carico degli stanziamanti previsti per le singole procedure (decreto del ministro delle Infrastrutture); disposizioni relative all'organizzazione, alle competenze, alle regole di funzionamento, nonché alle ulteriori attribuzioni del Consiglio superiore dei lavori pubblici (decreto del ministro delle Infrastrutture); determinazione dei parametri per la progettazione (decreto del ministro della Giustizia); criteri di formazione ed aggiornamento dei prezzari regionali (decreto del ministro delle Infrastrutture); elenchi degli operatori economici (decreto del ministro delle Infrastrutture);

metodi di calcolo della soglia di anomalia per l'esclusione automatica delle offerte (decreto del ministro delle Infrastrutture); modalità di applicazione delle clausole di revisione dei prezzi (decreto del ministro delle Infrastrutture); clausole sociali e meccanismi premiali per realizzare le pari opportunità generazionali (decreto del presidente del Consiglio dei ministri); qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); specifiche tecniche ed etichettature (decreto del ministro delle Infrastrutture); informazioni in avvisi e bandi (decreto del ministro delle Infrastrutture); accordo di collaborazione (decreto del ministro delle Infrastrutture); caratteristiche relative alla pubblicazione

(decreto del ministro delle Infrastrutture); rapporti di prova, certificazioni delle qualità, mezzi di prova, registro on line dei certificati e costi del ciclo vita (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); informazioni contenute negli inviti ai candidati (decreto del ministro delle Infrastrutture); registri professionali o commerciali per operatori economici di altri Stati membri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri); certificazioni o marchi rilevanti ai fini della riduzione della garanzia (decreto del ministro delle Infrastrutture); direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti (decreto del ministro delle Infrastrutture); informazioni a livello europeo relative alla modifica di contratti in corso di esecuzione (decreto del ministro delle

Infrastrutture e dei trasporti); servizi sostitutivi di mensa (decreto del ministro delle Imprese e del made in Italy); qualificazione dei soggetti, progettazione e collaudo nel settore dei beni culturali (decreto del ministro della Cultura); servizi di ricerca e sviluppo (decreto del ministro dell'Università); appalti e procedure nei settori difesa e sicurezza, (decreto del ministro della Difesa); informazioni da inserire nei bandi di concessione (decreto del ministro delle Infrastrutture); compensi degli arbitri (decreto del Ministro delle Infrastrutture); modalità di costituzione del Collegio consultivo tecnico (decreto del ministro delle Infrastrutture); modalità di formazione della Cabina di regia (decreto del presidente del Consiglio dei ministri).

Prevenzione liti

Pareri del Cct, valore di lodi arbitrali solo se per volontà di tutte le parti

Prima di operare il collegio deve adottare un codice di comportamento che fissi periodicità e modalità delle riunioni

Pagina a cura di
Filippo Di Mauro
Guglielmo Saporito

Nei contratti pubblici, per prevenire e risolvere le controversie si punta sul Collegio consultivo tecnico (in avanti, Cct). Per lavori pubblici sopra soglia, è obbligatorio costituire tale collegio; per forniture e servizi (e lavori sotto soglia) l'istituzione dell'organo è rimessa alla volontà delle parti.

Questa struttura di matrice tecnica ha avuto alterne vicende, dal 2016. Ora il Correttivo appalti (Dlgs 209/2024) innova gli articoli 215-219 e l'Allegato V.2 del Codice 36/2023, in connessione

anche con altri istituti come gli accordi di collaborazione. Per capire che cosa cambia, va premesso che il Cct, obbligatorio (per opere sopra soglia) o facoltativo (per servizi e forniture):

- vigila per tutta la durata del contratto, fino al collaudo finale dell'opera, per prevenire con rapidità le situazioni che possano generare rallentamenti di esecuzione;
- esprime pareri e adotta determinazioni che hanno il valore di lodo contrattuale: in tal modo, cioè, con una procedura di arbitrato irrituale, si generano accordi contrattuali volti ad eliminare criticità esecutive.

L'operato del Cct, quando genera un lodo irrituale, non può

essere omologato dal giudice ordinario e quindi non può diventare un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo), pur mantenendo una forte autorevolezza.

Il parere del Cct è obbligatorio per casi di risoluzione contrattuale, iscrizione di riserve, proposte di variante e ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto. In altri termini, si utilizza la moral suasion del Cct in presenza di divergenze che possono poi aggravarsi e pregiudicare la corretta esecuzione: ad esempio, nel caso della sentenza Tar Veneto 104/2024 il Cct era intervenuto in tema di prezzi applicabili, con un parere poi condiviso dal giudice.

Ora il Correttivo perimetra l'utilizzo delle opinioni del Cct, che potranno assumere valore maggiore (passando da *parere* a *determinazione*, cioè diventando lodo arbitrale irrituale ex articolo 808-ter del Codice di proce-

dura civile) solo in caso di concorde volontà delle parti.

Se non si eseguono gli orientamenti del Cct, i provvedimenti dell'amministrazione sono sindacabili dinanzi al giudice competente sulla relativa fase (in genere, il giudice civile per le fasi esecutive del contratto). Anche quando la determinazione del Cct genera un lodo irrituale, il negozio compositivo che scaturisce è sindacabile (Consiglio di Stato, 4650/2022) tenendo presente che il giudice amministrativo decide sulla scelta del contraente e il giudice ordinario sull'esecuzione del contratto.

L'inosservanza di pareri o determinazioni del Cct può incidere sulla responsabilità erariale (in particolare, per i tempi di esecuzione), se i dissensi tra le parti trovino una composizione identica a quella suggerita dal collegio tecnico.

Il Correttivo chiarisce anche il funzionamento del Cct, ren-

dendo obbligatoria la preventiva adozione di un codice di comportamento, che definisca periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni: sono introdotti gli articoli 3 e 4 dell'Allegato V.2 del Codice, con obbligo di riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori ed formulare eventuali osservazioni alle parti garantendo il contraddittorio.

Sono eleggibili nel Cct esperti scelti tra professionisti di estrazione eterogenea (ingegneri, architetti, giuristi ed economisti), con esperienza consolidata nel settore dei lavori pubblici (10 anni per il presidente, cinque anni per i singoli membri) e superando la precedente differenziazione per ruoli, che vedeva riservato l'accesso alla carica presidenziale soltanto a docenti universitari, magistrati, Prefetti e dirigenti, escludendo gli avvocati. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il periodo di stand still scende da 35 a 32 giorni

Stipula del contratto

In alcuni casi la clausola non è applicabile

Per anticipare l'inizio dei lavori, si accorciano i tempi di stipula del contratto. In linea con gli impegni assunti in sede Ue, la maggior tempestività di affidamento dei contratti era uno dei principali risultati attesi dal Codice 36/2023. Risultato ottenuto con misure per miglio-

rare la rapidità decisionale delle stazioni appaltanti, in particolare sul tempo che intercorre tra termine per la presentazione delle offerte, aggiudicazione e stipula del contratto.

Un'ulteriore spinta in questo senso viene, ora, dal Correttivo appalti (articolo 3, Dlgs 209/2024), che riduce da 35 giorni a 32 il periodo dello *stand still* (articolo 18, comma 3 del Codice 36/2023), cioè lo spazio di tempo, successivo all'aggiudicazione del con-

tratto, durante il quale l'amministrazione e l'impresa vincitrice della gara non possono ancora né stipulare né eseguire il contratto.

I 32 giorni di intervallo decorrono dal giorno di invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, che la stazione appaltante trasmette entro cinque giorni a tutti i concorrenti (vincitori e vinti, articolo 90, comma 1, del Codice). Da tale comunicazione, scatta anche

la possibilità di ricorrere al Tar, entro 30 giorni, contro l'aggiudicazione che sia ritenuta illegittima.


Pertanto, il termine di 32 giorni di sospensione della stipulazione rimane, comunque, coordinato con il termine del ricorso al giudice amministrativo. Si protrarrà anche oltre i 32 giorni, fino all'esito del giudizio cautelare innanzi al Tar, qualora il concorrente ricorrente abbia proposto domanda di sospensione dell'ag-

giudicazione impugnata (articolo 18, comma 4).

Lo stand still non è, comunque, previsto in alcuni casi. Per esempio, nei contratti sotto-soglia, negli appalti basati su un accordo quadro o un sistema dinamico di acquisizione o quando sia stata presentata o ammessa una sola offerta e non siano state tempestivamente proposte impugnazioni del bando o della lettera di invito. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE



NON C'È LIBERTÀ SENZA RESPONSABILITÀ

Una riflessione fondamentale sul rapporto tra Economia e Diritto nell'attuale panorama delle transizioni tecnologiche ed ecologiche. Una sfida che è prima di tutto culturale, volta a ricostruire il rapporto tra persona e società; tra libertà e sicurezza; tra eguaglianza e solidarietà; tra etica e tecnologia.

DISPONIBILE IN LIBRERIA E NEGLI STORE ONLINE A € 16,90



Per maggiori informazioni chiama
il Servizio Clienti del Sole 24 Ore
02 30300600

Shopping | **24**

In vendita su Shopping24
offerte.ilsole24ore.com/
giudiceeimpresa



Per trovare l'edicola
più vicina vai su
s24ore.it/24orepoint

amazon **ibs.it**
internet bookshop Italia
Rakuten kobo